

pubblica; ed in burgensatico: 1) una chiusura di olive detta Mameri; 2) un giardino con pezzo di terra. Notizie queste che si desumono da un inventario compilato dal Sindaco e dagli eletti di Copertino il 2 gennaio 1653, al fine di compilare la stima di ciò che la Casa Ducale possedeva in ogni Comune. E tale elencazione di beni trova perfetta rispondenza in numerosi documenti: così nell'informazione presa nel 1569 delle entrate feudali delle terre di Galatone Giulio Cesare Squarciafico per morte del proprio genitore Stefano, seguita a 25 agosto 1567; così nel relèvio presentato per D. Livia Squarciafico, marchesa di Galatone, per morte di Giulio Squarciafico, suo nipote, avvenuta in novembre 1582; così nell'atto di affitto dei feudi fatto nel 1643 da Galeazzo Francesco Pirrelli, Duca della Cerenza; così nella deduzione in patrimonio dei feudi, avvenuta nel 1652 e nell'apprezzo fatto di ordine del R. Collaterale Consiglio nel 1653; (dico) così nel relèvio presentato dal Curatore del patrimonio dello Stato di Galatone per la morte di D. Cosimo Pirrelli avvenuta nel 1685; così nel solenne inventario dei beni in forma di platea nel 1603, in occasione del trapasso del feudo a Francesco Pirrelli; e in quest'ultimo non si manca di dire per tutti i fondi che si tratta di chiusure *serrate di parieti*, con la numerazione di piante grandi di olive, ciò che riforma il convincimento dell'antichità della coltivazione e del mancato esercizio di usi.

E l'impossessamento delle terre da parte di privati e la decimalità del feudo è riconfermato sia dagli estratti di moltissimi atti di compra-vendita di fondi fin dal 1590, da parte dei Pirrelli, prima, della Principessa di Belmonte, poi, descritti sempre come fruttiferi, sia dalla prova per testi, chiesta a volta a volta dalla Principessa di Belmonte e dalle Università che «da duecento anni (Capitolo 51 di prova delle Università) gran tratto di territorii di detti feudi ridotti col tempo a cultura, e ridotti a giardini d'ogni sorte di albori... e di vigne... e al presente ridotti in oliveti siccome nel luogo nominato le Macchie e Spesaci, si sono avanzati di bel nuovo in altri luoghi di detti feudi, ch'erano macchiosi, e con molto vantaggio dell'ill.ma Principessa avanzati nelli vigneti, dalli quali territori macchiosi detta ill.ma Principessa e suoi antecessori non ne esigevano decima veruna...»; e che «buona parte di territori (Capitolo 19° della Principessa) o siano possessioni che ora sono piantati di olive nelle suddette quattro terre e loro suffaudi e territori per l'addietro erano vigneti, quali corrispondevano alla R. Camera la decima dei vini mosti nella stessa guisa che al presente la corrispondono tutte le vigne che sono esistenti in detti quattro feudi e loro territori...». E le risultanze di una ampissima prova confermarono in tutto tale assunto.

Or se già secoli prima della crite le terre erano state in un primo tempo vignete — ed è questo il tipo di cultura che, forse più di ogni altro, esclude la possibilità dell'esercizio di usi civici — e poi olivetate non pare dubbio che da una epoca remota non vi è stato esercizio di usi, che, del resto, sarebbe sempre escluso dalla qualità decimale del fondo.

A ciò si aggiunga che l'Università di Copertino, la quale si dimostrò tenacissima nel difendere i diritti dei propri cittadini, tanto da trascinare per oltre sessanta anni, innanzi le antiche magistrature e, poi, avanti la Commissione feudale il giudizio per le decime sugli olivi, non fece mai cenno a pretese in ordine a rivendica di usi civici.

Che, pertanto, per quanto riguarda il demanio ex feudale, tenuto conto della qualità decimale del feudo, del dimostrato antico impossessamento e della coltivazione delle terre da parte di privati, della mancanza di prove documentali — necessarie per il non

uso in epoca successiva al 1800 — sull'esistenza di usi civici, è il caso di dichiarare non essere luogo a prendere provvedimenti su questa parte del decreto che riguarda i demani ex feudali.

Ritenuto che, quanto agli universali risulta dall'onciario, consistere questi in un orto fuori le mura detto *demaniale*, con un pozzo e una cappella con l'effige di S. Michelangelo e in un appezzamento detto Pozzo di Casole della estensione di un tomolo e uno stoppello con pozzo e pile di acqua, non redditizio.

Ritenuto che dalle informazioni attinte dal Comune e dalle indagini fatte svolgere dallo stesso, mentre è risultato che il Pozzo di Casole è tenuto dal Comune, che ne ricava un reddito fittandolo, non è stato possibile in modo alcuno rintracciare l'orto demaniale.

Ritenuto che non appare conveniente per il Comune che si esperimentino costosi mezzi di indagini, con la quasi certezza di esito negativo per la ricerca di un fondo di tenuissimo valore, se pure fu mai esistente.

Ritenuto che possa emettersi dichiarazione di non luogo a provvedere sul decreto dichiarativo di usi, tranne che per il Pozzo di Casole.

P. Q. M.: Dichiara costituire il *Pozzo di Casole*, della estensione di un tomolo e uno stoppello dell'antica misura locale, pari ad ettari 0.50.48, attualmente in possesso del Comune, un demanio universale.

Dichiara, per il resto, non essere luogo ad emettere provvedimenti demaniali sul decreto Commissario n. 12 dell'11 marzo 1928 ed essere esenti da qualsiasi vincolo dalla supposta qualità demaniale derivante le terre comprese nel territorio del comune di Copertino, nello stesso indicate, e, in genere, tutto detto territorio.

ORDINA che il presente decreto sia pubblicato nel comune di Copertino mercè affissione di copia nell'albo pretorio e bando nello stesso e nei siti più frequentati del paese per il termine di giorni trenta.

Fa ordine, trascorso tale termine senza opposizioni, al Segretario di questo Commissariato, di emettere mandato di rimborso sulla Tesoreria Provinciale di Bari, del residuale deposito, in favore del comune di Copertino.

Bari, 31 maggio 1935-XIII.

Il R. Commissario: FRANCESCO SETTE.

Copia del decreto che precede è stata, per il periodo di giorni 30 consecutivi, e cioè dal 3 luglio al 2 agosto 1935, affissa all'albo pretorio del Comune e il relativo bando è stato contemporaneamente affisso nell'albo suddetto dei principali punti di questo Comune. Si certifica altresì che contro tale decreto non è stata prodotta opposizione alcuna.

COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici, con sede in Bari:

Osserva che con decreto dichiarativo dell'11 marzo 1928 veniva disposta la verifica dei demani di Corigliano d'Otranto, nominandosi istruttore-perito l'ingegnere Raffaele, al quale veniva poscia revocato l'incarico.

Procedutosi dall'ufficio alle indagini documentali, si accertava quanto segue:

Né dall'onciario, né dallo Stato di Sezione del 1807, risultano demanii universali. Mai il Comune innanzi alla Commissione feudale propose domanda di ri-

vendica di demanii universali ed il Commissario ripartitore non ebbe da occuparsene. In esecuzione del R. decreto 11 giugno 1831 il Prefetto di Lecce, con circolare del 18 giugno, chiese ai Comuni della Provincia notizie sulla esistenza di demanii ed il Sindaco di Corigliano rispose che non vi erano operazioni da compiere giacchè il Comune non aveva demanii.

Tali precedenti escludono la esistenza di demanii universali.

In quanto ai demanii ex feudali, l'Onciario ne rivelava la esistenza, indicando i seguenti corpi: Feudo Grande, Giusti, Sportari, Feudo Piccolo, parte di Rodini, Palumbo e giardinetti Piscopio e Marchese. Lo Stato di Sezione del 1807 porta intestate all'ex feudatario delle piccole estensioni.

La sentenza della Commissione feudale 23 settembre 1809 accertava la esistenza di decime di grano, orzo, avena, fave, ecc.

Il Sindaco di Corigliano, con lettera del 9 maggio 1862, informava il Prefetto che i cittadini pagavano le decime al Conte Scotti ed al Duca di Cutrofiano in base alla sentenza della Commissione feudale.

Può conchiudersi che il territorio di Corigliano era decimali, condizione questa inconciliabile con l'esistenza degli usi.

Non essendo operazioni da compiere nè per i demanii universali, nè per i demani ex feudali, deve revocarsi il decreto dichiarativo.

P. T. M. Revoca ad ogni effetto il decreto dichiarativo 11 marzo 1928 pel comune di Corigliano d'Otranto.

ORDINA che il presente decreto sia pubblicato mercè affissione di copia nell'albo pretorio del Comune e di bandi nello stesso albo e nei punti più frequentati del paese per la durata di giorni trenta e che, decorso i termini senza opposizioni, sia reso conto al Comune del deposito effettuato per spese.

Bari, 3 luglio 1935.XIII.

Il R. Commissario: FRANCESCO SETTE.

Copia del decreto che precede è stata per il periodo di giorni 30 consecutivi, e cioè dal 15 luglio al 15 agosto 1935-XIII, affissa nell'Albo pretorio del Comune e il relativo bando è stato contemporaneamente affisso nell'Albo suddetto e nei principali punti del Comune. Si certifica altresì che contro tale decreto non è stata prodotta opposizione alcuna.

COMUNE DI TAURISANO.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici, con sede in Bari, ha emesso la seguente Ordinanza di legittimazione:

Visti gli atti compilati dall'istruttore-perito ing. Nicola Romanelli, per la sistemazione dei demanii del comune di Taurisano.

Ritenuto essere risultato che Stifani Giovanna fu Tommaso, con atto notar Pedaci dell'8 novembre 1919, acquistò la zona n. 20 di quotizzazione del demanio Marasculi da Tunno Carlo fu Liberato, il quale, a sua volta, l'aveva acquistata, in epoca che non si è riuscito a precisare, dall'originario assegnatario Schiavone Giambattista di Carlo.

Ritenuto che al fine di regolarizzare la situazione e non lasciare incertezze sulla legittimità del possesso della Stifani stimasi opportuno far luogo alla legittimazione dalla medesima richiesta, concorrendo i requisiti di legge.

Che, tenuto conto dell'esiguità delle quota legittimata, non è il caso di addossare alla Stifani una parte delle spese del procedimento di verifica.

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1768, 30 e 31 del relativo regolamento 26 febbraio 1928, n. 332, e salvo la Sovrana approvazione.

ORDINA: 1) È legittimata in favore di Stifani Giovanna fu Tommaso la occupazione della quota n. 20 del demanio Marasculi nel comune di Taurisano, originariamente assegnata a Schiavone Giambattista di Carlo, della estensione di are 78 e centiare 98.34, confinante a nord con la quota n. 19; ad ovest con Palese e Ciullo, a sud e ad est con la quota n. 21, e mercè l'annuo canone di lire 6.

2) La Stifani dovrà pagare il canone il 15 agosto di ogni anno, a cominciare dall'anno 1935, salvo la facoltà di affrancio in ogni tempo; e provvedere, ove già ciò non ne avesse avuto luogo, a far eseguire la voltura catastale, nel termine di tre mesi dalla Sovrana approvazione, restando sin da ora, autorizzato il Comune, nel caso di inadempimento, a farla eseguire a spese dell'occupatore.

Bari, 22 giugno 1935-XIII.

Il R. Commissario: FRANCESCO SETTE.

La presente ordinanza è stata approvata con R. decreto 17 agosto 1935-XIII, registrato alla Corte dei Conti addi 10 settembre successivo, registro n. 24, luglio n. 336.

PROVINCIA DI MATERA

COMUNE DI PISTICCI.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari, ha emesso la seguente sentenza tra il comune di Pisticci, contro D'Ursi Carlo fu Francesco e Bitonti Fedele fu Pietro.

Il R. Commissario osserva: Nel procedere alle operazioni di sistemazione sul demanio Feroleto di Pisticci, l'ing. Giovanni Pace, istruttore-perito di questo ufficio, nel 1930 accertò un arbitrario possesso per la estensione di ettari 6.51.60, che ascriveva alla ditta D'Ursi Carlo e Bitonti Fedele. Costoro, avuta la notifica dell'avviso, prorsussero opposizione, sulla quale sorse il contenzioso.

Disposta con ordinanza, su richiesta concorde delle parti, una ispezione di località, il mezzo istruttore fu esaurito. Tuttavia, come fu data contezza nella sentenza interlocutoria 2 giugno 1934, per erronea indicazione, il risultato non fu conducente perchè si svolse su zona diversa da quella che aveva formato obietto del rilievo dell'incaricato Pace.

Fu, perciò, con la sentenza predetta ordinata nuova visita di località, questa volta con l'assistenza del perito Pace, e fu anche disposto che fossero esclusi dei testi sul posto, e cioè il geometra Lapeschi, che nel 1912 aveva compiuto delle operazioni demaniali in quella località ed altri producendo eventualmente dalle parti in numero non superiore a quattro per ciascuna parte.

Tale nuova istruttoria fu adempita il 23 maggio 1935: indi le parti furono rimesse ad udienza fissa. E la causa è stata trattata in assenza di ambo le parti.

Dalla ispezione e dai chiarimenti, avuti dal geometra Lapeschi e dal perito ing. Pace, emerge che nel 1912, avendo il Lapeschi ricostruita la linea di

* * *

COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari.

Visto il proprio decreto 3 luglio 1935, pubblicato a norma di legge, col quale si revocava il deereto dichiarativo di usi civici in favore dei cittadini di Corigliano d'Otranto dell'11 marzo 1928, e si dichiarava cessato ogni effetto del decreto medesimo.

Che non essendovi operazioni a compiere, può emettersi provvedimento in tali sensi.

P. T. M. Dichiara la inesistenza di operazioni demaniali da compiere nel territorio del Comune di Corigliano d'Otranto, e dispone l'archiviazione della pratica.

Bari, 11 aprile 1938-XVI.

Il R. Commissario: CUOMO.

Si certifica che copia del decreto che precede è stata, per il periodo di giorni 30 consecutivi, e cioè dal 12 maggio al 12 giugno 1938 affissa nell'albo pretorio di questo Comune e che il relativo bando è stato contemporaneamente affisso nell'albo sudetto e nei principali punti di questo Comune.

Si certifica altresì, che contro tale decreto non è stata prodotta opposizione alcuna.

Corigliano d'Otranto, 13 giugno 1938-XVI.

Il Segretario Comunale: (firma illeggibile).